X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Atto n. 367 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 92

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 100

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle) 102

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988, sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 85/357/CEE. Atto n. 368 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 93

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 106

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'incremento dell'indennità di maternità e l'introduzione di un congedo paritario per il padre. C. 2228 Schlein e abb. (Parere alla XI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere contrario)* 94

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 108

Modifica alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e altre disposizioni per prevenire l'alterazione o la manipolazione delle campagne elettorali e referendarie attraverso la diffusione di contenuti ingannevoli prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale. C. 2212 Ascani (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere contrario)* 96

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 109

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 99

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il viceministro delle imprese e del made in Italy Valentino Valentini.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.
Atto n. 367.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2026.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade oggi, 18 febbraio 2026.

Avverte che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha espresso il previsto parere e che, pertanto, la Commissione può concludere l'esame del provvedimento.

Luca SQUERI (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato 1)*.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che il gruppo MoVimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere *(allegato 2)*, la quale sarebbe posa in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere del relatore.

Chiede quindi se ci siano interventi per dichiarazione di voto.

Emma PAVANELLI (M5S), ricordando che il suo gruppo ha comunque presentato una proposta alternativa di parere, annuncia, tuttavia, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore auspicando che le osservazioni contenute nella proposta alternativa di parere possano essere tenute in considerazione dal Governo, considerato che si tratta di alcuni punti che erano stati posti all'evidenza della Commissione da parte di alcuni soggetti ascoltati nel corso delle audizioni svolte.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore avvertendo che, se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta alternativa di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore *(vedi allegato 1)*.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988, sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 85/357/CEE.

Atto n. 368.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2026.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade oggi, 18 febbraio 2026.

Comunica, inoltre, che la V Commissione ha espresso i propri rilievi sullo schema di decreto in titolo.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato 3)*.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Emma PAVANELLI (M5S), annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. Auspica, peraltro, che il Governo voglia tenere in considerazione taluni spunti che sono stati posti all'evidenza della Commissione da parte di alcuni soggetti ascoltati nel corso delle audizioni svolte che riguardano una maggiore richiesta di attenzione verso le imprese artigiane e verso le micro e piccole imprese nonché di porre una particolare attenzione anche ai meccanismi di prevenzione, integrando nello schema disposizioni che riguardano i prodotti potenzialmente pericolosi e puntando soprattutto su più incisive forme di informazione. Tra le richieste ricorda, infine, quella di istituire forme di vigilanza mirate e rafforzate soprattutto sui punti più a rischio della filiera, come ad esempio quello delle importazioni da Paesi extra europei e dell'*e-commerce*.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Fabio PIETRELLA (FDI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore *(vedi allegato 3)*.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il viceministro delle imprese e del made in Italy Valentino Valentini.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'incremento dell'indennità di maternità e l'introduzione di un congedo paritario per il padre.
C. 2228 Schlein e abb.
(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere contrario).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, espone in sintesi i contenuti della proposta di legge C. 2228, composta di 4 articoli, recante modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'incremento dell'indennità di maternità e l'introduzione di un congedo paritario per il padre.

Riferisce che la finalità della proposta di legge, come indicato nella sua relazione illustrativa, è quella di colmare la differenza di disciplina tra congedi di paternità e di maternità obbligatori, con l'introduzione di un congedo paritario, che estende da 10 giorni a 4 mesi il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per il padre, al fine di favorire una redistribuzione del carico di cura all'interno della famiglia. Osserva che la proposta di legge mira altresì a rendere il periodo di astensione dal lavoro pienamente retribuito per entrambi i genitori, consentendo di mettere in campo politiche di condivisione, che aiutino tutte le famiglie a condividere le scelte di vita e di lavoro al proprio interno, in maniera libera e paritaria. L'obiettivo complessivo è quello di contrastare la crisi della natalità nonché di favorire l'occupazione femminile, la qualità della vita dei bambini e dei genitori e le relazioni familiari.

Fa presente che gli interventi al trattamento economico e normativo previsto per i congedi di maternità e paternità sono recati all'articolo 1, comma 1, lettere *a), b), d), e), f), g)* e *h)*, che modifica diversi articoli del decreto legislativo n. 151 del 2001: eleva al massimo in percentuale la misura dell'indennità giornaliera prevista per il congedo di maternità e di paternità di diverse categorie di lavoratrici e lavoratori, nonché dell'indennità corrisposta alle libere professioniste in caso di interruzione di gravidanza, spontanea o volontaria, incidendo altresì sull'assegno di maternità previsto per lavoratori atipici e discontinui; la lettera *h)*, incide sull'assegno di maternità previsto per lavoratori atipici e discontinui, prevedendo che esso sia pari a 2500 euro.

Rileva che l'articolo 2 sostituisce integralmente l'articolo 27-*bis* del decreto legislativo n. 151 del 2001, che disciplina il congedo di paternità. Si estende, come ha ricordato *supra*, da 10 giorni lavorativi a 4 mesi la durata del congedo di paternità obbligatorio modificando ed estendendo altresì l'arco temporale entro il quale è fruibile. La novella, inoltre, incide sulle modalità di fruizione (non è più previsto il divieto di frazionamento ad ore; dieci giorni vanno utilizzati subito dopo la nascita del figlio in modo non frazionato, mentre i restanti giorni sono utilizzabili anche in modo frazionato) e prevede, nel medesimo arco temporale, il periodo di un mese di

congedo facoltativo. Segnala che il medesimo articolo 2 precisa, al comma 3, che il congedo previsto per il padre non è alternativo a quello di maternità, essendo fruibile dal padre indipendentemente dal diritto di fruire del congedo di maternità e il congedo paritario è riconosciuto al padre anche qualora la madre sia una lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo n. 151 del 2001 (comma 4). Ai commi 5, 6 e 7, che riproducono il medesimo contenuto del vigente articolo 27-*bis*, viene specificato che tale congedo paritario si applica anche al padre adottivo o affidatario, è fruibile per un mese in caso di morte perinatale del figlio ed è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo, ai sensi dell'articolo 28, ovvero, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Il comma 9 detta disposizioni a favore del padre lavoratore autonomo, specificando altresì che questi non è obbligato ad astenersi dal lavoro.

L'articolo 3 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il mese di marzo di ogni anno, presenta alle Camere una relazione concernente i dati trasmessi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale relativi all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente proposta di legge.

Riferisce poi che l'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie: stima gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, valutati in 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2025, e prevede la relativa copertura finanziaria. In particolare, al comma 1, dispone che a tali oneri si provvede a valere sui risparmi di spesa e sulle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) mentre, al comma 2, si rimette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, l'individuazione di tali sussidi oggetto di rimodulazione ed eliminazione volti a conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate al fine di coprire gli oneri richiamati.

Ricorda che la Commissione competente nel merito nella seduta del 21 gennaio 2026, ove l'articolato all'esame è stato adottato come testo base tra le proposte di legge abbinate, ha deliberato di richiedere al Governo la trasmissione della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Formula, quindi, una proposta di parere contrario *(vedi allegato 4)*.

Francesca GHIRRA (AVS) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere, rilevando come la proposta di legge in esame sia molto attesa dal Paese, in particolar modo dai genitori e soprattutto dai padri. Auspica quindi che la maggioranza, in sede referente, muti il proprio orientamento sul provvedimento, e che non si addivenga, come accaduto già in altre occasioni, a conferire una delega al Governo per regolamentare la materia.

Emma PAVANELLI (M5S) segnala che la sua forza politica è favorevole al provvedimento in esame e quindi preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere. Esprime rammarico per un parere contrario giustificato solamente dal fatto che il provvedimento è in quota opposizione e ritiene che ciò sia un atteggiamento molto grave quando si discute di temi così rilevanti e trasversali. Sottolinea, infatti, come la tematica all'esame non sia né di destra né di sinistra, ma attenga alle esigenze parentali di tutte le famiglie e cerchi di contrastare gli effetti negativi degli attuali andamenti demografici che vedono un tasso di natalità molto basso. Ritiene che le disposizioni in esame potrebbero quindi aiutare i giovani ad affrontare meglio il futuro sostenendo la genitorialità. Crede pertanto che si rischi di perdere una grande opportunità di essere vicino ai giovani, alla famiglia, e alla modernità.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP) esprime rammarico per la proposta di parere formulata dal presidente. Evidenzia che la tematica in oggetto è intrinsecamente le-

gata alle competenze della Commissione in quanto aiutare la gestione del tempo dei genitori significa anche aiutare le imprese che del lavoro di tanti padri e tante madri hanno bisogno.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore,* sottolineando che gli ambiti di interesse della X Commissione sul provvedimento all'esame sono comunque assai limitati, precisa che la proposta di parere contrario da lui formulata in qualità di relatore è legata alla previsione che la copertura degli oneri conseguenti all'attuazione della legge concerna maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD), disposizione che può comportare l'incremento dei costi con ricadute negative sui consumatori.

La Commissione approva la proposta di parere contrario formulata dal relatore *(vedi allegato 4)*.

Modifica alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e altre disposizioni per prevenire l'alterazione o la manipolazione delle campagne elettorali e referendarie attraverso la diffusione di contenuti ingannevoli prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale.
C. 2212 Ascani.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere contrario).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata illustrazione dei contenuti della proposta di legge C. 2212, fa presente che la sua relazione si concentrerà sulle parti che riguardano gli ambiti di particolare interesse della X Commissione.

Riferisce quindi che la proposta di legge in esame si compone di 5 articoli e mira a tutelare l'integrità del procedimento elettorale da eventuali manipolazioni o distorsioni attuate mediante strumenti tecnologici, alla luce della crescente rilevanza delle tecnologie digitali nei contesti elettorali.

L'articolo 1, al comma 1, individua le finalità del provvedimento, delimitandone l'oggetto e imponendo il rispetto dei principi fondamentali, delle libertà sancite dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e di alcuni principi generali. Con riferimento alle finalità del provvedimento, la proposta di legge intende: garantire il libero e consapevole esercizio del diritto di voto da parte degli elettori; garantire la veridicità delle informazioni rese nel corso di campagne elettorali o referendarie; garantire la corretta creazione e diffusione di contenuti concernenti le elezioni o i referendum e l'elettorato passivo; prevenire qualunque forma di alterazione di dati atta a influenzare o manipolare attraverso false rappresentazioni o false contestualizzazioni lo svolgimento delle campagne elettorali e referendarie o ad alterarne il risultato. L'articolo 1, al comma 2, impone che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale (di seguito IA) nella propaganda politica relativa alle consultazioni elettorali e referendarie non pregiudichi lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica del Paese, in continuità con quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 della legge n. 132 del 2025 recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, esaminata in sede referente dalle Commissioni riunite IX e X. Il comma 3 sancisce che il provvedimento in esame è adottato in conformità al regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, in materia di trasparenza e *targeting* della pubblicità politica.

L'articolo 2 novella, attraverso l'introduzione di 8 articoli aggiuntivi, la disciplina della propaganda elettorale, di cui alla legge n. 212 del 1956, al fine di introdurre il divieto, a partire dalla convocazione delle elezioni o dei referendum, di creazione e di diffusione di contenuti generati con sistemi di IA che risultino ingannevoli o manipolati. Inoltre, si aggiungono una serie di definizioni specifiche per garantire l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente proposta di legge. Sono altresì impo-

sti obblighi di etichettatura di prodotti sviluppati con l'IA e si incarica l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) di monitorare l'applicazione delle misure novellate, prevedendo un apposito regime sanzionatorio e un quadro di tutela per i soggetti lesi, nonché delle deroghe al rispetto delle stesse per scopi didattici, informativi o di satira politica.

In particolare, per ciò che risulta di interesse per la Commissione, fa presente che l'articolo aggiuntivo 9-*bis*, della legge n. 212 del 1956, al comma 1, introduce il divieto anzidetto, il quale, nello specifico, ha ad oggetto, a partire dalla data di indizione delle elezioni o delle consultazioni referendarie, la creazione e la diffusione con ogni mezzo di contenuti ingannevoli o manipolati rivolti agli elettori, generati in tutto o in parte con sistemi di IA.

L'articolo aggiuntivo 9-*ter* introduce definizioni specifiche per garantire l'applicazione delle misure introdotte dalla presente proposta di legge. In particolare, il nuovo articolo reca le definizioni di: propaganda politica; campagna elettorale; contenuti generati con sistemi di IA; contenuti audio o video ingannevoli o manipolati generati con sistemi di IA; sistemi e modelli di IA; servizio di media audiovisivo, da intendersi come un servizio, come definito dagli articoli 56 e 57 del TFUE, il cui obiettivo principale o di una sua sezione distinguibile è la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche, in radiodiffusione o a richiesta; servizio di piattaforma per la condivisione di video; video generato dall'utente; gestore del sito internet, da intendersi alla stregua del prestatore di servizi della società dell'informazione che, nella rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito; piattaforma *online* e motore di ricerca *online*.

Come di interesse della Commissione segnala, inoltre, l'articolo aggiuntivo 9-*quater* che si compone di due commi. Il primo comma dispone che i contenuti riguardanti gli eletti, i candidati impegnati nelle competizioni elettorali, i partiti e i movimenti politici, di cui al comma 1 dell'articolo 9-*bis*, qualora generati, in tutto o in parte tramite sistemi di IA, devono essere identificati in modo chiaro e riconoscibile tramite un sistema di etichettatura e filigrana elettronica, secondo standard internazionalmente riconosciuti, aperti e interoperabili. Il comma 2, pone in capo ai soggetti responsabili della pubblicazione e diffusione di ogni mezzo dei citati contenuti l'obbligo di apporre un'etichettatura e un avviso visibili e facilmente comprensibili.

Gli articoli aggiuntivi 9-*quinquies* e 9-*sexies* pongono in capo all'AGCOM il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle novelle di cui alla presente proposta di legge e, in caso di inottemperanza, il potere si irrogare sanzioni amministrative e accessorie.

L'articolo aggiuntivo 9-*septies*, consente a chiunque sia vittima di forme di alterazione, manipolazione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità o trattamento illecito di dati personali, nell'ambito delle attività di propaganda di cui all'articolo 9-*bis*, dovute a contenuti ingannevoli o manipolati generati, in tutto o in parte, da sistemi di IA di richiederne l'oscuramento, la rimozione o il blocco, previa istanza da presentare al gestore del sito internet o della piattaforma digitale.

L'articolo aggiuntivo 9-*octies*, deroga l'applicazione del divieto di diffusione di contenuti di cui all'articolo 9-*bis*, per scopi didattici, informativi o di satira politica, purché i suddetti contenuti siano chiaramente dichiarati come manipolati o generati con IA e possono quindi essere materialmente ingannevoli. Tali eccezioni riguardano: trasmissioni radio o televisive, incluse quelle via cavo e satellitari, e ai programmi, alle produzioni e ai servizi in *streaming*; giornali, riviste e altri periodici, incluse le pubblicazioni in internet o per via elettronica, che quotidianamente pubblicano notizie e commenti di interesse generale.

L'articolo 3 del provvedimento in esame individua l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali quali autorità di controllo

deputate all'attività di monitoraggio e vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e *targeting* della pubblicità politica, disciplinate dal regolamento (UE) 2024/900. Il comma 1, in particolare, attribuisce all'AGCOM il compito di vigilare sul rispetto degli obblighi previsti in capo ai prestatori di servizi intermediari e ai prestatori di servizi di pubblicità politica, con particolare riguardo alle misure del regolamento volte a contrastare la diffusione di contenuti ingannevoli generati dall'IA nella propaganda politica relativa alle consultazioni elettorali, veicolati da piattaforme online o da altri prestatori di servizi intermediari.

L'articolo 4 stabilisce che l'AGCOM, attraverso uno o più regolamenti, da adottare – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge – in conformità ai princìpi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, definisca: *a)* le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al nuovo articolo 9-*quater* della legge 4 aprile 1956, n. 212; *b)* le modalità applicative delle sanzioni di cui al nuovo articolo 9-*quinquies*, comma 2, della legge 4 aprile 1956, n. 212; *c)* i criteri per la presentazione dell'istanza di oscuramento, rimozione o blocco di contenuti di cui al nuovo articolo 9-*septies*, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212; *d)* la procedura per l'adozione del provvedimento cautelare di cui al nuovo articolo 9-*septies*, comma 3, della legge 4 aprile 1956, n. 212, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento; *e)* gli ulteriori strumenti di segnalazione e rimozione dei contenuti pubblicati e diffusi in violazione della presente legge.

L'articolo 5 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Formula, quindi, una proposta di parere contrario *(vedi allegato 5)*.

Emma PAVANELLI (M5S) annuncia che la sua forza politica è favorevole al provvedimento in esame, che affronta una tematica molto importante. Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere. Ricorda che la tematica in discussione è stata affrontata in occasione dell'esame del disegno di legge recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, esaminata in sede referente dalle Commissioni riunite IX e X e divenuta legge n. 132 del 2025, attraverso numerose proposte emendative presentate dal MoVimento 5 Stelle, volte ad impedire la diffusione di contenuti ingannevoli prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale, specie nel processo democratico. Auspica che la Commissione competente in sede referente cambi il suo orientamento contrario sul provvedimento.

Francesca GHIRRA (AVS) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere. Nel ricordare i problemi legati alla violenza digitale di genere, ritiene essenziale regolamentare forme di controllo dei contenuti digitali. Il problema in questione dovrebbe interessare molto la stessa maggioranza, in virtù degli attacchi di cui di recente è stata anch'essa vittima. Avendo perso il Parlamento l'occasione di intervenire sulla materia in sede di discussione della legge sull'intelligenza artificiale, riteneva che questo potesse essere invece il momento opportuno. Auspica che la Commissione competente in sede referente cambi il suo orientamento contrario sul provvedimento.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP) ringrazia i colleghi delle opposizioni che lo hanno preceduto per le posizioni espresse che apprezza. Ricorda che egli stesso è stato personalmente oggetto di diffusione di contenuti ingannevoli prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale e ritiene che sarebbe molto grave se tali manipolazioni avvenissero nel contesto del dibattito democratico. Auspica che l'Assemblea abbia un orientamento diverso sul provvedimento e ne condivida finalità e intenti. Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del presidente.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore,* nell'osservare che gli ambiti di interesse della X Commissione sul provvedimento in esame sono limitati, precisa che la proposta di parere contrario da lui formulata in qualità di relatore è determinata dalla circostanza che i contenuti della proposta di legge Ascani necessiterebbero di essere me-

glio coordinati con le disposizioni dell'AI Act nonché con quelle di cui alla legge n. 132 del 2025.

La Commissione approva la proposta di parere contrario formulata dal relatore *(vedi allegato 5)*.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 febbraio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Atto n. 367.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (Atto n. 367);

considerato che il regolamento (UE) 2023/2411 del 18 ottobre 2023, entrato in vigore il 16 novembre 2023, istituisce una protezione a livello dell'Unione europea delle indicazioni geografiche (IG) per i prodotti artigianali e industriali integrando, quindi, la protezione UE già esistente per le IG nel settore agricolo;

osservato che lo schema di decreto legislativo è volto ad adeguare la normativa nazionale al menzionato regolamento, in conformità alla delega contenuta nell'articolo 25 della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024 »;

richiamato il principio e criterio specifico per l'esercizio della delega di cui all'articolo 25, comma 2, lettera *b)*, relativo alla definizione di procedure efficienti, prevedibili e rapide per la presentazione, l'esame e la valutazione delle domande ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2023/2411;

preso atto che l'articolo 3, in coerenza con quanto stabilito dalla menzionata legge delega all'articolo 25, comma 2, lettera *a)*, individua nel Ministero delle imprese e del *made in Italy* l'autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali ai sensi del regolamento europeo nonché responsabile della fase nazionale delle procedure relative alle modifiche del disciplinare di produzione, alla cancellazione della registrazione e al ritiro della domanda di registrazione;

rilevato che il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 6, comma 2, potrebbe risultare non sufficiente per l'espressione del parere di cui al comma 1 da parte della regione o delle regioni competenti;

considerato che l'articolo 15, al comma 5, impone l'uso della dicitura « indicazione geografica sotto protezione nazionale temporanea » vietando l'uso dell'acronimo « IGP » fino alla registrazione a norma del regolamento (UE) 2023/2411, producendo un onere sulle imprese relativo ai costi per la creazione di imballaggi « provvisori » che dovranno essere distrutti una volta ottenuta la registrazione UE definitiva;

considerato che l'articolo 17, al comma 5, in materia di modifica al disciplinare, prevede la semplice facoltà per la divisione competente di chiedere un parere non vincolante alla regione o alle regioni interessate;

osservato che un'adeguata attività di comunicazione potrebbe costituire un efficace strumento di valorizzazione economica delle IG non agroalimentari;

considerato infine che gli articoli da 42 a 46 della legge n. 206/2023 sul *made in Italy* contengono norme volte a tutelare e proteggere le indicazioni geografiche (IG)

per i prodotti artigianali e industriali, in particolare prevedendo che in vista della definizione di un sistema di protezione uniforme a livello europeo basato sulle indicazioni geografiche, si demanda alle regioni la possibilità di effettuare una ricognizione delle produzioni artigianali e industriali tipiche già oggetto di forme di riconoscimento e si consente alle associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica l'adozione di disciplinari di produzione;

tenuto conto delle audizioni svolte e della documentazione trasmessa alla Commissione dai soggetti pubblici e privati interessati;

preso atto del parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 5 febbraio 2026,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di coordinare le disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame con gli articoli da 42 a 46 della legge n. 206 del 2023 sul *made in Italy* che contengono norme volte a tutelare e proteggere le indicazioni geografiche (IG) per i prodotti artigianali e industriali;

b) valuti il Governo l'opportunità di estendere il termine di cui al comma 2 dell'articolo 6, per le ragioni esposte in premessa;

c) valuti il Governo, in relazione alle disposizioni relative alla protezione nazionale temporanea di cui all'articolo 15, l'opportunità di prevedere la possibilità di utilizzare un logo nazionale transitorio semplificato o consentire l'uso di adesivi o sovrapposizioni temporanee sulle etichette esistenti per la creazione degli imballaggi « provvisori », al fine di evitare sprechi e costi insostenibili per le PMI;

d) all'articolo 17, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere dopo le parole: « paragrafo 5 » le seguenti: « del regolamento (UE) 2023/2411 »;

e) all'articolo 17, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: « ha la facoltà di chiedere » con le seguenti: « chiede »;

f) all'articolo 19, comma 1, valuti il Governo l'opportunità, di sostituire le parole: « all'allegato I al » con le seguenti: « all'articolo 51 del »;

g) all'articolo 25, comma 2, valuti il Governo l'opportunità, di sostituire le parole: « dell'ufficio » con le seguenti: « l'ufficio » nonché di aggiungere dopo la parola: « attribuire » le seguenti: « eventualmente anche »;

h) al fine di migliorare la capacità amministrativa ed accelerare i tempi procedimentali, in coerenza con quanto stabilito dalla menzionata legge delega all'articolo 25, comma 2, lettera *b),* valuti il Governo l'opportunità di definire protocolli operativi *standard* tra autorità competente e organi di controllo per il monitoraggio delle piattaforme online e di istituire di canali rapidi di segnalazione per le violazioni relative alle IG: ai medesimi fini, si valuti altresì l'opportunità di pubblicazione periodica di dati aggregati su segnalazioni, interventi e tempi medi di risposta;

i) al fine di valorizzare economicamente le IG non agroalimentari, valuti il Governo l'opportunità di potenziare l'attività di comunicazione verso consumatori, mercati esteri e operatori economici.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Atto n. 367.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (Atto n. 367);

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame è redatto in attuazione della delega disposta con l'articolo 25 della legge n. 91 del 2025 (cd. legge di delegazione europea 2024), la quale prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore della citata legge il Governo adotti un decreto legislativo per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche (IG) per i prodotti artigianali e industriali;

in particolare il provvedimento in esame, composto da 27 articoli, rende operativa nel nostro Paese la nuova disciplina europea delle indicazioni geografiche (IG) per prodotti artigianali e industriali – quali gioielli, prodotti tessili, vetro, porcellana, ceramiche – estendendo a questi ultimi la tutela già esistente per i prodotti agroalimentari, al fine di migliorare la posizione dei produttori contro la contraffazione e, al contempo, incentivare gli investimenti e aumentare la visibilità dei prodotti autentici;

considerato che:

l'IG costituisce un titolo di proprietà industriale valido in tutta l'Unione europea e rappresenta un sigillo di origine, qualità e autenticità dei prodotti che contribuisce a rafforzare ulteriormente la tutela del patrimonio produttivo nazionale, attraverso regole certe e omogenee finalizzate a proteggere ed elevare ulteriormente la qualità dei prodotti artigianali e industriali in tutta l'UE, consentendo altresì di promuovere a livello internazionale le nostre eccellenti produzioni locali e regionali e i loro rispettivi territori;

le indicazioni geografiche per i prodotti « non *food* » rappresentano una grande opportunità per il nostro sistema economico in quanto valorizzano le produzioni, i territori e le comunità che le esprimono, in chiave sia di mercato, sia culturale che turistico-promozionale. Si aggiunga che le IG possono diventare uno strumento per valorizzare le oltre mille specializzazioni manifatturiere provinciali che si caratterizzano per il forte contenuto qualitativo, di design e tradizione e con elevata presenza di ricerca e sviluppo, costituendo una quota importante dell'export delle PMI, con un'incidenza sul Pil del 7,9 per cento;

osservato che:

sebbene l'impostazione complessiva dell'atto in esame risulti condivisibile negli obiettivi generali e si configuri come la tappa conclusiva di un processo di valorizzazione che intende trasformare il legame tra prodotto e territorio in un vero e proprio titolo di proprietà industriale – capace di garantire certezza giuridica, contrastare fenomeni di imitazione e rafforzare le strategie di internazionalizzazione delle imprese-, dall'analisi delle disposizioni emergono alcune criticità sotto il profilo della chia-

rezza applicativa e della funzionalità del sistema che rendono auspicabili taluni interventi correttivi;

con riguardo all'articolo 4 e, segnatamente, alle modalità di deposito delle domande e degli atti attraverso il portale telematico della Direzione generale per la proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi (DGPI-UIBM), nonostante la digitalizzazione delle procedure rappresenti uno strumento essenziale per assicurare trasparenza, tracciabilità e certezza dei tempi, risulta cruciale strutturare il medesimo in maniera tale che risulti effettivamente accessibile e di semplice utilizzo, attraverso specifiche tecniche predisposte dallo stesso DGPI-UIBM e improntate a criteri di semplicità, chiarezza e proporzionalità, evitando oneri procedurali eccessivi o complessità tecniche che potrebbero rappresentare un ostacolo all'utilizzo del predetto strumento. A ciò si aggiunga l'importanza di affiancare alla procedura telematica adeguate attività di informazione, supporto e assistenza tecnica, in particolare nella fase di avvio del sistema, al fine di accompagnare le imprese e le associazioni di produttori in un percorso nuovo e articolato;

l'attuale formulazione dell'articolo 15, comma 5, impone l'utilizzo della dicitura « indicazione geografica sotto protezione nazionale temporanea », vietando l'uso dell'acronimo « IGP ». Tale previsione comporta per le imprese l'onere di sostenere costi significativi per la realizzazione di imballaggi ed etichette di carattere provvisorio, destinati a divenire inutilizzabili una volta conseguita la registrazione definitiva a livello unionale, con conseguenti sprechi e ricadute economiche particolarmente gravose per le PMI;

analoga criticità si ravvisa all'articolo 16, che disciplina la procedura di transizione dei cosiddetti « nomi giuridicamente protetti o acquisiti con l'uso » conformi agli articoli 3, 6, 9 e 10 del regolamento. Il termine perentorio di 90 giorni previsto dal comma 1 per la presentazione della domanda di accesso al sistema europeo appare, infatti, eccessivamente ristretto in considerazione dei tempi tecnici necessari alle associazioni e ai consorzi per le deliberazioni interne e l'adeguamento dei disciplinari agli standard UE, con il rischio concreto di perdita della tutela per denominazioni storiche;

con riferimento al coordinamento tra il sistema sanzionatorio in materia di indicazioni geografiche e la disciplina delle pratiche commerciali scorrette di cui al Codice del consumo di competenza dell'AGCM di cui agli articoli 20-22, la possibilità che una medesima condotta – consistente nell'utilizzo di segni o diciture evocative idonee a indurre in errore il consumatore circa l'esistenza di un'IG protetta – integri sia l'illecito amministrativo di cui all'articolo 22, comma 5, sia una pratica commerciale ingannevole di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 206 del 2005, espone l'operatore economico al rischio di una duplicazione sanzionatoria per il medesimo fatto storico. La clausola di riserva prevista dall'articolo 22, limitata al solo concorso con il reato, non appare idonea a disciplinare in modo compiuto il concorso tra sanzioni amministrative eterogenee, con potenziali profili di contrasto con il principio del *ne bis in idem* sostanziale, come elaborato dalla giurisprudenza eurounitaria;

l'articolo 23 attribuisce alle Camere di commercio la competenza alla ricezione dei rapporti relativi alle violazioni amministrative in materia di indicazioni geografiche, secondo il modello procedurale di cui alla legge n. 689 del 1981, motivando tale scelta, come indicato nella relazione tecnica, dal trasferimento delle funzioni già facenti capo all'ex-UPICA e configurando la citata attività sanzionatoria come estensione delle ordinarie funzioni di vigilanza e controllo sulla conformità dei prodotti attribuite alle Camere di commercio dalla legge n. 580 del 1993. Tale impostazione, pur comprensibile nella logica di continuità con precedenti assetti amministrativi, appare tuttavia suscettibile di generare disallineamenti funzionali, in quanto la materia delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, come delineata dal regolamento (UE) 2023/2411 e dallo schema di decreto in esame, presenta un elevato

grado di complessità tecnica e una forte integrazione con procedimenti di natura valutativa e istruttoria accentrati presso l'amministrazione centrale, rendendo preferibile un modello fondato su unitarietà decisionale e specializzazione delle funzioni sanzionatorie;

l'articolo 24 dello schema di decreto in esame rinvia all'articolo 45 del regolamento (UE) 2023/2411 per la disciplina della struttura e del funzionamento delle associazioni di produttori. A tal fine appare opportuno che i decreti attuativi specifichino l'adozione, da parte dei Gruppi di produttori, di statuti ispirati ai principi della « porta aperta » e della democraticità del voto, secondo il criterio « una testa, un voto », in coerenza con i modelli propri della cooperazione al fine di scongiurare che il rischio che la *governance* delle nuove indicazioni geografiche possa essere concentrata in capo a pochi operatori di maggiori dimensioni, a discapito della partecipazione del tessuto artigianale diffuso;

con riguardo ai disciplinari di produzione, si segnala che l'articolo 46 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante « Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* », prevedeva, *inter alia*, un contributo alle associazioni di produttori per la predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici, volto a valorizzare e favorire i processi di tutela degli stessi e destinato alla copertura delle spese sostenute per la consulenza professionale relative alla qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto. Al fine di garantire la possibilità di beneficiare di questa fondamentale tutela europea e permettere alle associazioni di produttori che non hanno ancora predisposto i disciplinari di coprire i costi di consulenza tecnica, appare essenziale reintrodurre tale contributo per il 2026;

tenuto conto infine che la dimensione digitale costituisce oggi il principale canale di diffusione di prodotti che sfruttano impropriamente riferimenti geografici e che il *marketplace*, il *social commerce* e i domini web rappresentano aree ad alto rischio per il nostro sistema produttivo, risulta cruciale definire protocolli operativi standard tra autorità competenti e organi di controllo per il monitoraggio delle piattaforme *online*, istituire canali rapidi di segnalazione per le violazioni relative alle indicazioni geografiche nonché pubblicare periodicamente dati aggregati relativi a segnalazioni, interventi e tempi medi di risposta;

alla luce delle considerazioni sopra esposte, preso atto del parere reso in Conferenza Stato-regioni nonché delle audizioni svolte e dei contributi acquisiti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 4, si valuti l'opportunità di:

1. strutturare il portale telematico della Direzione generale per la proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi (DGPI-UIBM) – in modo accessibile e di semplice utilizzo, attraverso specifiche tecniche, predisposte dalla stessa DGPI-UIBM, ispirate ai principi di semplicità, chiarezza e proporzionalità, al fine di evitare oneri procedurali o complessità tecniche eccessive che possano costituire un ostacolo all'utilizzo del predetto strumento;

2. affiancare alla procedura telematica adeguate attività di informazione, supporto e assistenza tecnica, in particolare nella fase di avvio del sistema, al fine di accompagnare le piccole e medie imprese e le associazioni di produttori in un percorso nuovo e articolato nonché di rendere il sistema delle indicazioni geografiche realmente fruibile per tutto il tessuto produttivo italiano e non uno strumento riservato solo a realtà strutturate;

b) con riferimento all'articolo 15, comma 5, si valuti di introdurre soluzioni transitorie atte a ridurre gli oneri a carico delle imprese nella fase antecedente alla registrazione unionale e tali da scongiurare ricadute economiche particolarmente gravose per le PMI;

c) con riguardo all'articolo 16, comma 1, si valuti di estendere da 90 a 180 giorni il termine perentorio ivi previsto per la presentazione della domanda di accesso al sistema europeo, al fine di garantire una transizione ordinata verso il medesimo e compatibile con i tempi tecnici necessari per le deliberazioni interne e l'adeguamento dei disciplinari agli standard UE;

d) con riferimento al sistema sanzionatorio di cui al combinato disposto di cui agli articoli 20-22, si valuti di:

1. rafforzare i meccanismi di coordinamento tra il sistema sanzionatorio in materia di indicazioni geografiche e la disciplina delle pratiche commerciali scorrette, al fine di evitare duplicazioni sanzionatorie per il medesimo fatto, in coerenza con i principi dell'ordinamento unionale;

2. prevedere l'applicazione di aggravanti in caso di recidiva o di condotte sistematiche;

3. prevedere l'adozione di misure accessorie, quali la pubblicazione del provvedimento o l'imposizione di obblighi correttivi;

e) in merito alla procedura di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 23, si valuti l'opportunità di accentrare la funzione di irrogazione delle sanzioni in materia di indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali in capo all'autorità competente prevista dallo schema di decreto, eliminando l'attuale competenza delle Camere di commercio, al fine di garantire coerenza con l'assetto procedurale complessivo;

f) con riguardo all'articolo 24, si valuti l'opportunità di prevedere, nell'ambito dei decreti attuativi, che i gruppi di produttori adottino assetti statutari ispirati ai principi della « porta aperta » e della democraticità del voto, secondo il criterio « una testa, un voto », al fine di garantire un'equa rappresentanza di tutti i produttori e prevenire fenomeni di monopolizzazione delle nuove indicazioni geografiche;

g) si valuti l'opportunità di reintrodurre per l'anno 2026 la concessione del contributo previsto dall'articolo 46 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, finalizzato alla copertura dei costi di consulenza tecnica sostenuti dalle associazioni di produttori per la predisposizione dei disciplinari dei prodotti industriali e artigianali tipici, in funzione dell'accesso al sistema di tutela delle indicazioni geografiche di cui al regolamento (UE) 2023/2411;

h) si valuti l'opportunità, al fine di garantire la giusta coerenza tra le indicazioni geografiche e i marchi, di predisporre linee guida operative volte a chiarire i parametri per la valutazione del rischio di confusione e di evocazione, le modalità di gestione dei conflitti tra indicazioni geografiche e marchi anteriori nonché gli strumenti di conciliazione e di coesistenza, al fine di ridurre il contenzioso;

i) al fine di garantire l'efficacia e la credibilità del nuovo sistema di protezione delle indicazioni geografiche nell'ambiente digitale, si valuti l'opportunità di:

definire protocolli operativi standard tra autorità competenti e organi di controllo per il monitoraggio delle piattaforme *online*;

istituire canali rapidi di segnalazione per le violazioni relative alle indicazioni geografiche;

pubblicare periodicamente dati aggregati relativi a segnalazioni, interventi e tempi medi di risposta;

l) si valuti l'opportunità di istituire sportelli di supporto dedicati alle piccole e medie imprese, anche mediante il coinvolgimento delle Case del *Made in Italy*, al fine di accompagnarle efficacemente nella predisposizione e presentazione delle domande di registrazione delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP);

m) si valuti l'opportunità di promuovere ampie campagne di sensibilizzazione e informazione istituzionale rivolte sia ai consumatori che agli operatori commerciali al fine di rendere immediatamente comprensibile il significato delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) per i prodotti non agroalimentari.

Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988, sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 85/357/CEE. Atto n. 368.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988, sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 85/357/CEE (Atto n. 368);

preso atto della necessità di modificare l'attuale normativa vigente relativa alla sicurezza generale dei prodotti contenuta nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), nonché disporre l'abrogazione del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73 relativo ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori;

apprezzate le finalità del provvedimento, che mira a una maggiore responsabilità per gli operatori economici operanti *online*, a garantire maggiori poteri alle Autorità nazionali per condurre ispezioni più efficaci dei prodotti e intervenire contro quelli non sicuri, a fornire ai consumatori maggiori informazioni e strumenti per segnalare i prodotti non sicuri, attraverso un portale dedicato;

preso atto che la procedura di notifica all'Unione europea TRIS 2025/0187/IT, concernente la proposta di regola tecnica per la definizione dei requisiti di riutilizzabilità dei prodotti in plastica destinati ad entrare in contatto con gli alimenti di cui all'allegato, parte B, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 (prodotti riutilizzabili SUP), si è conclusa positivamente senza che né la Commissione europea, né altri Stati membri, abbiano sollevato obiezioni;

rilevata al riguardo l'opportunità di rafforzare la sicurezza per i consumatori circa l'utilizzo di tali prodotti e considerato che ad oggi manca ancora nell'ordinamento la definizione di prodotti riutilizzabili SUP;

tenuto conto delle audizioni svolte e della documentazione trasmessa alla Commissione dai soggetti pubblici e privati interessati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di inserire al comma 3 dell'articolo 104 del Codice del consumo, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, dello schema di decreto, alla fine del primo periodo, le parole: « ben visibile »;

b) al comma 5 dell'articolo 110 del Codice del consumo, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera *i)*, dello schema di decreto, e al comma 2 del nuovo articolo 110-*bis* del medesimo Codice, così come inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera *l)*, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, le parole: « assicurando ampia informazione ai consumatori »;

c) valuti il Governo l'opportunità di supportare con risorse adeguate sul piano finanziario e organizzativo l'incremento dell'attività di vigilanza prevista dal provvedimento in esame;

d) valuti il Governo l'opportunità di inserire un articolo aggiuntivo recante la

definizione dei requisiti di riutilizzabilità dei prodotti in plastica destinati ad entrare in contatto con gli alimenti di cui all'allegato, parte B, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, nel medesimo testo oggetto della notifica TRIS all'UE 2025/0187/IT, al fine di consentire ai consumatori di rinvenire sul mercato prodotti realmente riutilizzabili, usabili in sicurezza più e più volte per il contatto con gli alimenti.

ALLEGATO 4

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'incremento dell'indennità di maternità e l'introduzione di un congedo paritario per il padre. C. 2228 Schlein e abb.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge C. 2228 Schlein e abb., recante « Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'incremento dell'indennità di maternità e l'introduzione di un congedo paritario per il padre »,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 5

Modifica alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e altre disposizioni per prevenire l'alterazione o la manipolazione delle campagne elettorali e referendarie attraverso la diffusione di contenuti ingannevoli prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale. C. 2212 Ascani.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge C. 2212 Ascani, recante « Modifica alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e altre disposizioni per prevenire l'alterazione o la manipolazione delle campagne elettorali e referendarie attraverso la diffusione di contenuti ingannevoli prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale »,

esprime

PARERE CONTRARIO.